

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2562

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1990

Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani  
trattenuti in Iraq e in Kuwait

ONOREVOLI SENATORI. - Da parte della comunità italiana residente a Bagdad è stata richiesta l'adozione di provvedimenti legislativi atti a tutelare giuridicamente i connazionali, che si trovano bloccati in Iraq e in Kuwait, di fronte alla scadenza dei termini sostanziali e processuali relativi a obblighi contrattuali, fiscali e finanziari cui sono soggetti in Italia (in particolar modo impegni di natura bancaria, quali cambiali, mutui, fidi, prestiti e fidejussioni, scadenze fiscali, pagamento di premi assicurativi, bollette) ed ogni altro obbligo giuridico che gli stessi, a causa della loro condizioni, non sono al momento in grado di onorare.

In effetti lo stato di permanenza coatta in Iraq e in Kuwait può avere impedito ai nostri connazionali, trattenuti d'autorità nei territori dei suddetti Paesi, di far fronte tempestivamente all'adempimento di obblighi di varia natura o alla impugnazione di atti giudiziari e non, pregiudizievoli dei loro diritti e interessi, per cui s'impone l'esigenza di disporre la sospensione dei termini scadenti o in scadenza dalla data del 2 agosto fino al sessantesimo giorno successivo al loro rimpatrio. Limitatamente ai titoli di credito tale periodo è ancorato al termine finale prestabilito del 31 marzo 1991.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento dispone all'articolo 1, per i connazionali trattenuti in Iraq, il beneficio della sospensione dei pagamenti dovuti a titolo fiscale e contributivo.

Il relativo impatto sulla Tesoreria è valutabile sulla base dei seguenti parametri:

## A) LAVORATORI AUTONOMI

Soggetti interessati: n. 3.

Reddito medio annuo imponibile: lire 60 milioni.

Aliquota media fiscale: 27 per cento.

Acconto fiscale novembre 1990: 57 per cento (60 per cento di 95 per cento).

Periodo di riferimento ai fini contributivi previdenziali ed assistenziali: 12 mesi.

Aliquota contributi previdenziali ed assistenziali: 17 per cento (12 per cento previdenziali e 5 per cento assistenziali).

1) *Beneficio fiscale*

Monte imponibile: lire 60 milioni  $\times$  3 = lire 180 milioni.

gettito fiscale annuo: lire 180 milioni  $\times$  27 per cento = lire 48 milioni.

Acconto novembre: lire 48 milioni  $\times$  57 per cento = lire 27 milioni.

Il costo per la Tesoreria è valutabile in base ad un tasso medio di provvista del 10 per cento e ad un arco temporale di indebitamento inferiore ai 12 mesi.

Onere: lire 27 milioni  $\times$  10 per cento = lire 2,7 milioni.

2) *Beneficio contributivo*

Monte imponibile: lire 60 milioni  $\times$  3 = lire 180 milioni.

Gettito contributivo annuo; lire 180 milioni  $\times$  17 per cento = lire 31 milioni.

Onere calcolato nei termini di cui al punto 1): lire 31 milioni  $\times$  10 per cento = lire 3 milioni.

## B) LAVORATORI DIPENDENTI

Soggetti interessati; n. 177.

Reddito medio ulteriore a quello derivante da lavoro dipendente: 12 milioni di lire.

Aliquota media fiscale: 27 per cento.

Acconto novembre 1990: 57 per cento (vedi lettera A).

*Beneficio fiscale*

Monte imponibile: lire 2 milioni  $\times$  177 = lire 354 milioni.

Gettito fiscale: lire 354 milioni  $\times$  27 per cento = lire 95 milioni.

Acconto novembre 1990: lire 95 milioni  $\times$  57 per cento = lire 54 milioni.

Onere nei termini indicati alla lettera A: lire 55 milioni  $\times$  10 per cento = lire 5,5 milioni.

Totale oneri: lire 2,7 milioni + 3 milioni + 5,5 milioni = lire 11 milioni (in cifra tonda).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait, individuati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono sospesi tutti i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi ai tributi locali, nonchè da leggi in materia di previdenza e assistenza sociale.

2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza è compresa tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto della sospensione avverrà, senza la corresponsione di soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini e con le modalità da stabilirsi rispettivamente con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. I termini per i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 11 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 2.

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 sono sospesi, per il periodo indicato dal comma 2 dello stesso articolo, i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, nonchè i termini prefissati per l'adempimento di obbligazioni contrattuali e delle rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere, purchè stipulati prima del 2 agosto 1990.

2. In favore degli stessi soggetti è altresì disposta la sospensione per il periodo 2 agosto 1990-31 marzo 1991, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

3. Per il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono porsi a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno in appendice al bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, beneficiari della sospensione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.